

ORDINANZA N. 3 / 2020

**ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI – TEMPORANEO
DIVIETO DI CONSUMO E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO
E LATTINA NELLE AREE PUBBLICHE FINO AL 31/12/2020.**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che, come di consuetudine, anche quest'anno sarà previsto lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi ed iniziative con un potenziale notevole afflusso di pubblico;
- **EVIDENZIATO** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;
- **RICHIAMATA** la circolare del Ministro dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni, etc.;
- **RICHIAMATA** la circolare prefettizia acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/06/2017 con prot. n. 5052, con cui sono state precisate le condizioni di sicurezza da rispettare per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi;
- **RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;
- **RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori in vetro possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;
- **CONSIDERATO** che:
 - l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
 - che obiettivo primario dell'Amministrazione comunale e quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
 - l'art. 50, comma 5 del DLgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- **VISTA** la Legge n. 48 del 18.04.17 con modificazione del D.L. n. 14 del 20.02.2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- **RICHIAMATO** inoltre:
- l'art. 54 comma 4 del DLgs. 18.08.2000, 267, Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,

adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- L'art.4 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come: *"Il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo stato, le Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;
- **RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;
- **CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;
- **VISTI**
 - l'articolo 7 bis (sanzioni amministrative), 50 (competenze del Sindaco) e 54 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - la legge n. 94 del 15.07.2009 (disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza) con particolare riguardo all'art. 3;
 - la legge 689 del 24.11.1981 (modifiche al sistema penale e successive modificazioni);
 - il D.L. n. 14 del 20.02.1917, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con Legge n. 48 del 18.04.1917;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

- tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18,
1. **è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:**
 - a) **di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;**
 - b) **la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;**
 2. **il divieto di cui ai precedenti punti a e b opera fino al 31/12/2020;**
 3. **il divieto ai precedenti punti a e b non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:**
 - **all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**

4. ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale accumulato nelle aree di loro pertinenza riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA CHE

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non esservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopra indicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di € 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono relative alla commissione dell'illecito amministrativa, in applicazione dell'art. 13 Legge 689/81;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito internet: www.comune.gazzada-schianno.va.it.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Locale – Sede;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- all'ASL di Azzate;
- alla Prefettura di Varese;
- alla Questura di Varese;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede.



IL SINDACO


Paolo TREVISAN